

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO
PROVINCIA DI VICENZA

C O P I A

Affissa all'Albo Pretorio il **03/05/2016**

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY NELL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE.

Nr. Progr. **34**

Data **28/04/2016**

Seduta NR. **3**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 28/04/2016 alle ore 19:00. Il SINDACO ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella solita sala delle Adunanze, oggi 28/04/2016 alle ore 19:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BENINCÀ CLAUDIO	S	MAGGIAN MARIA LETIZIA	N		
CERON DAMIANO	S	BRUSCATO MICHELE	S		
MICHELAZZO MARIA LUIGIA	S	ACCO DIEGO	S		
ZOCCHETTA CHRISTIAN	N	RABITO MARCO	S		
MARCOLIN CARLA	S	BERTOLO MORENO	S		
ZOPPELLETTO ALESSANDRO	S	DE MATTINI GIAN LUCA	S		
PORRO FILIPPO	S				
<i>Totale Presenti: 11</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Sono presenti gli Assessori Esterni:

Assenti Giustificati i signori:

ZOCCHETTA CHRISTIAN; MAGGIAN MARIA LETIZIA

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI.

In qualità di SINDACO, il Geom. CLAUDIO BENINCÀ assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri:

IL CONSIGLIO COMUNALE

DATO ATTO che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro magnetico, ai sensi dell'art. 43 del regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato con deliberazione C.C. N. 32 del 20.05.1998 e modificato con deliberazione C.C. n. 27 del 31 maggio 2011;

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'approvazione del regolamento per la tutela della privacy nell'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale;

PRESO ATTO che sulla stessa è stato acquisito il parere di regolarità tecnica ai sensi dall'art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

CON la seguenti votazioni, resa per alzata di mano:

Consiglieri presenti	n.11
Votanti	n. 8
Favorevoli	n. 8
Astenuti	n.3(Acco Diego, Rabito Marco, Bertolo Moreno)
Contrari:	nessuno

DELIBERA

1 - di approvare l'allegata proposta di deliberazione redatta dal Segretario Comunale.

IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO che:

- nel territorio comunale vi sono zone o edifici pubblici che saltuariamente sono oggetto di atti vandalici da parte di ignoti, si sono inoltre verificati episodi di conferimento incontrollato e non corretto di rifiuti ed episodi frequenti di furti;
- sono aumentate negli ultimi anni le funzioni attinenti l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, demandate al Sindaco nel suo ruolo di Ufficiale del Governo e di autorità locale;
- l'Amministrazione Comunale ha l'interesse ad avvalersi di un sistema di videosorveglianza in grado di verificare ed individuare comportamenti scorretti e illeciti, per la tutela della sicurezza urbana dei cittadini e dei beni pubblici e privati;

DATO ATTO che il sistema di videosorveglianza mobile viene in genere utilizzato nella prassi al fine di:

- a) assicurare la protezione e l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati;
- b) proteggere le proprietà pubbliche comunali;
- c) acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti;
- d) sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;
- e) consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché la tutela del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. corretto conferimento dei rifiuti ecc.);

ATTESO che:

- si rende necessario, al fine di un utilizzo corretto del sistema di videosorveglianza, dotarsi di un apposito regolamento per la disciplina del trattamento dei dati personali;
- tale regolamento deve garantire il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale così come i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolte nel trattamento.

PREMESSO che il Garante per la protezione dei dati personali, con provvedimento dell'08 aprile 2010:

- ha identificato il contesto in cui è utilizzato il sistema di videosorveglianza, individuandone i limiti e le condizioni, in conformità al Codice in materia di protezione dei dati personali, D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e all'ordinamento;
- ha precisato nella premessa le molteplici esigenze di ricorso alla videosorveglianza: *“Il Garante ritiene necessario intervenire nuovamente in tale settore con il presente provvedimento generale che sostituisce quello del 29 aprile 2004. Ciò in considerazione sia dei numerosi interventi legislativi in materia [...] Nel quinquennio di relativa applicazione, infatti, talune disposizioni di legge hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze volte a garantire l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, mentre altre norme, statali e regionali, hanno previsto altresì forme di incentivazione economica a favore delle amministrazioni pubbliche e di soggetti privati al fine di incrementare l'utilizzo della videosorveglianza quale forma di difesa passiva, controllo e deterrenza di fenomeni criminosi e vandalici.”*;
- ha definito alcuni principi generali nell'utilizzo della videosorveglianza (uso della videosorveglianza in condizioni di liceità, principio di necessità per ridurre al minimo

l'utilizzazione di dati personali, principio di proporzionalità nella scelta delle modalità di ripresa e dislocazione);

- ha sottolineato l'obbligo – o perlomeno l'opportunità nel caso di cui all'art 53 del Codice per finalità di ordine o sicurezza pubblica -, di una corretta informazione agli interessati circa l'accesso a zona sorvegliata, anche mediante una forma semplificata di informativa “minima” con apposizione di appositi cartelli;
- ha chiesto prescrizioni specifiche in caso di utilizzo di sistemi integrati (sistemi che collegano telecamere tra soggetti diversi, sia pubblici che privati, o che consentono la fornitura di servizi di videosorveglianza “in remoto” da parte di società specializzate (es. società di vigilanza, Internet providers) mediante collegamento telematico ad un unico centro;
- ha precisato la durata dell'eventuale conservazione di dati;
- ha approfondito le esigenze del settore pubblico in settori specifici, precisamente della sicurezza urbana, del deposito dei rifiuti e della violazione del Codice della Strada;

PRESO ATTO che:

- la proposta di regolamento è stata trasmessa con nota prot. n. 6206 del 20.04.2016 al Consorzio di Polizia Nord Est Vicentino, di cui il Comune di Monticello Conte Otto fa parte in forza di adesione sottoscritta il 21.12.2006 prot. n. 47422/2006 protocollo del Consorzio Nord Est Vicentino;
- il Consorzio ha trasmesso in data 26.04.2016 con prot. n. 6444 un parere favorevole al testo proposto, con richiesta di aggiunta della seguente prescrizione *“Nell'evolversi della materia e delle esigenze, il Regolamento dovrà essere adeguato e corrispondente alla direttive che potranno essere emesse dal garante per la protezione dei dati personali, qualora in contrasto”*;
- tale integrazione esplicita l'impegno dell'Ente a dare attuazione alla normativa vigente in materia di tutela della riservatezza, anche in esecuzione delle direttive del Garante, ed è in linea con gli obiettivi del provvedimento;
- la bozza del regolamento risulta pertanto integrata con la prescrizione del Consorzio di Polizia Nord Est Vicentino;

VISTA la bozza del “Regolamento per la tutela della privacy nell'utilizzo di impianti di videosorveglianza nel territorio comunale” redatto in conformità alle indicazioni contenute del provvedimento del Garante dell' 8 aprile 2010, integrato con l'indicazione del Consorzio di Polizia Nor Est Vicentino ed allegato sub A) al presente per farne parte integrante e sostanziale”;

VISTI:

- il D.L. 3.05.2008 n. 92, convertito in legge 24.07.2008 n. 125, che modifica l'art. 54 del TUEL e le funzioni del Sindaco in materia di tutela dell'incolumità e della sicurezza urbana;
- il D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia dei dati personali”;
- l'art. 7 del D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

RICHIAMATI:

- lo Statuto comunale, approvato con deliberazione di C. C. n. 49 del 30.09.2003, modificato con deliberazioni di C.C. n. 26 del 31.05.2011, e C.C. n. 33 del 30.04.2013;
- il Regolamento comunale sul trattamento dei dati personali approvato con deliberazione di C.C. n. 69 del 30.11.2005;

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale in merito alla approvazione dei regolamenti, ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a) del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

1. di approvare il “Regolamento per la tutela della privacy nell'utilizzo di impianti d videosorveglianza nel territorio comunale”, allegato sub “A” alla presente, composto da n° 17 articoli e n° 2 allegati;
2. di dare atto che il Regolamento diventa esecutivo decorsi quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio on line.



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

Provincia di Vicenza

Via Roma n. 1 36010 Monticello Conte Otto (VI) C.F. n.00522580240

tel. n. 0444/947511 - Telefax n. 0444/947510

e-mail urp@comune.monticello.vi.it

PEC: urp.comune.monticello.vi@pecveneto.it

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY NELL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n..34 del 28/04/2016

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 - FINALITÀ' E DEFINIZIONI	pag.	03
ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE	pag..	03
ART. 3 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI PER LE FINALITA' ISTITUZIONALI	pag.	03

CAPO II - OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

ART. 4 - NOTIFICAZIONE	pag.	05
ART. 5 - RESPONSABILE	pag.	05

CAPO III - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

SEZIONE I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

ART. 6 - MODALITA' DI RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI	pag.	06
ART. 7 - INFORMAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA RACCOLTA	pag.	06

SEZIONE II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

ART. 8 - DIRITTI DELL'INTERESSATO	pag.	07
-----------------------------------	------	----

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA

UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DANNI

ART. 9 - SICUREZZA DEI DATI	pag.	08
ART. 10 - CESSAZIONE TRATTAMENTO DEI DATI	pag.	08
ART. 11 - LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DI DATI PERSONALI	pag.	08
ART. 12 - DANNI CAGIONATI PER EFFETTO DELLA COMUNICAZIONE DI DATI PERSONALI	pag.	08

SEZIONE IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DI DATI

ART. 13 - COMUNICAZIONE	pag.	09
-------------------------	------	----

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

ART. 14 - TUTELA	pag.	09
------------------	------	----

CAPO V - NORME FINALI

ART. 15 - PROVVEDIMENTI ATTUATIVI	pag.	09
ART. 16 - NORMA DI RINVIO	pag.	09
ART. 17 - ENTRATA IN VIGORE	pag.	09
ALLEGATO 1 - CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI	pag.	10

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio urbano, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce, altresì, i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolte nel trattamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali mediante gli impianti fissi e mobili di videosorveglianza, attivati dal Comune di Monticello Conte Otto sul proprio territorio urbano.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali

Il trattamento dei dati personali è effettuato con l'attivazione di un impianto di telecontrollo e di videosorveglianza.

Le finalità del suddetto impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Monticello Conte Otto, in particolare dal D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, dalla Legge sull'ordinamento della Polizia Municipale 7 marzo 1986, n. 65, dal D.L. 23.05.2008 n. 92, convertito in Legge 24.07.2008, n. 125, nonché dal provvedimento dell' 8.04.2010 del Garante per la protezione dei dati personali, dallo statuto comunale e dai regolamenti comunali vigenti.

Il sistema di videosorveglianza e telecontrollo del territorio ha lo scopo di:

- assicurare la protezione e l'incolumità degli individui, ivi ricompresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine ed alla sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento o alla repressione dei reati;
- proteggere le proprietà pubbliche comunali;
- acquisire prove utili per la contestazione di fatti illeciti.

Inoltre i sistemi di videosorveglianza e telecontrollo si pongono anche il fine di:

- sviluppare, attraverso la loro visibilità, una forte azione deterrente verso atti illeciti o verso atti o comportamenti in grado di compromettere la sicurezza, la salute e la incolumità delle persone, anche in dipendenza da eventi relativi alla circolazione stradale;
- consentire, anche a fini ambientali, il monitoraggio dei flussi di traffico per una corretta gestione della mobilità urbana, nonché la tutela del suolo pubblico e delle aree adiacenti (es. corretto conferimento dei rifiuti ecc..).

Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti e i mezzi di trasporto che transiteranno nelle aree interessate.

Il trattamento dei dati acquisiti attraverso sistemi di videosorveglianza è possibile solo nel rispetto dei seguenti principi di liceità, necessità e proporzionalità.

• Principio di liceità

Oltre a quanto previsto dall'art. 1, la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto, oltre che della disciplina in materia di protezione dei dati, di quanto prescritto da altre disposizioni di legge da osservare in caso di installazione di apparecchi audiovisivi.

- **Principio di necessità**

L'intero sistema di videosorveglianza deve essere conformato in modo da non utilizzare dati relativi a persone identificabili, quando le finalità possono comunque essere perseguite impiegando dati anonimi. Il software deve inoltre essere configurato in modo tale da cancellare periodicamente e automaticamente i dati eventualmente registrati.

La conservazione dei dati è limitata alle 24 ore successive alla rilevazione, salvo speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o esercizi, o quando si deve aderire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria o quando siano prova della commissione di illeciti.

Il sistema deve essere programmato in modo da operare al momento prefissato, ove tecnicamente possibile, la cancellazione automatica da ogni supporto, anche mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

- **Principio di proporzionalità**

Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Non va adottata la scelta semplicemente meno costosa o meno complicata o di più rapida attuazione, che potrebbe non tener conto dell'impatto sui diritti degli altri cittadini o di chi abbia diversi legittimi interessi.

Deve essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza.

Non è giustificata l'attività di sorveglianza rivolta non al controllo di eventi, situazioni e avvenimenti, ma a fini promozionali - turistici o pubblicitari, attraverso web cam o cameras-on-line che rendano identificabili i soggetti ripresi.

Il principio in esame consente margini di libertà nella valutazione da parte del titolare del trattamento ma non comporta scelte del tutto discrezionali e insindacabili.

La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento, per esempio quando si deve stabilire:

- se sia sufficiente, ai fini della sicurezza, rilevare immagini che non rendono identificabili i singoli cittadini, anche tramite ingrandimenti;
- se sia realmente essenziale ai fini prefissati raccogliere immagini dettagliate;
- la dislocazione, l'angolo visuale, l'uso di zoom automatici e le tipologie - fisse o mobili - delle apparecchiature;
- quali dati rilevare, se registrarli o meno, se avvalersi di una rete di comunicazione o creare una banca dati, indicizzarla, utilizzare funzioni di fermo-immagine o tecnologie digitali, abbinare altre informazioni o interconnettere il sistema con altri gestiti dallo stesso titolare o da terzi.

Deve essere delimitata rigorosamente:

- la ripresa di luoghi privati o di accessi a edifici, anche quando l'impianto di videosorveglianza sia posizionato presso luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- l'utilizzazione di specifiche soluzioni quali il collegamento ad appositi "centri" cui inviare segnali di allarme sonoro o visivo, oppure l'adozione di interventi automatici per effetto di meccanismi o sistemi automatizzati d'allarme (chiusura accessi, afflusso di personale di vigilanza, ecc.);
- l'eventuale duplicazione delle immagini registrate;
- la creazione di una banca dati quando, per le finalità perseguite, è sufficiente installare un sistema a circuito chiuso di sola visione delle immagini, senza registrazione (esempio per il monitoraggio del traffico o per il controllo del flusso ad uno sportello pubblico).
- I dati video ripresi devono essere trattati, altresì, nel rispetto dei principi di stretta pertinenza e non eccedenza rispetto allo scopo. A titolo esemplificativo vengono individuate nell'**allegato 1** alcune cautele da osservare nel trattamento.
- Le ragioni delle scelte operate dal titolare devono essere adeguatamente documentate in un atto autonomo conservato presso il titolare e il responsabile del trattamento anche al fine di un'eventuale esibizione in occasione di visite ispettive oppure nell'esercizio dei diritti dell'interessato o di contenzioso.

- L'uso dei dati personali nell'ambito in trattazione non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali di un'Autorità pubblica.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

Il titolare del trattamento dei dati personali, Consorzio di Polizia Locale Nord Est Vicentino, con sede in Via Rasa, 11 - THIENE (VI) Cod. Fisc. 93026000245, di cui il Comune di Monticello Conte Otto fa parte, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice.

Art. 5 - Responsabile

- * Per quanto attiene alla designazione del Responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si rinvia a quanto previsto dal Codice in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni e alle determinazioni del Consorzio di Polizia Nord Est Vicentino.
- * Il responsabile deve rispettare pienamente quanto previsto, in tema di trattamento dei dati personali, dalla normativa positiva, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento.
- * Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al comma I e delle proprie direttive.
- * I compiti affidati al responsabile devono essere analiticamente specificati per iscritto, in sede di designazione.
- * Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I - RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 6 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza;
- raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tale scopo;
- raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo al tempo stabilito dal successivo comma 4;
- trattati, con riferimento alla finalità, di cui al precedente art. 3, comma 2, lett. b), con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
- I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di telecontrollo e di videosorveglianza, installate negli ambiti previsti dall'art. 2.

- Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video, in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti nel sistema e visionati presso appositi locali del Consorzio. L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente mediante sistema di qualificazione con login e password al responsabile del trattamento dati.
- Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a **07 giorni dalla rilevazione delle informazioni e delle immagini**, in conformità a quanto disposto dall'art. 6, comma 8 del D.L. 11 del 23.02.2009, convertito in legge 23.04.2009 n. 38, qualora la finalità di ripresa riguardi la sicurezza urbana, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione, come nel caso di richiesta dall'autorità giudiziaria e/o polizia giudiziaria per attività investigativa in corso. Qualora le finalità siano diverse dalla sicurezza urbana la conservazione deve essere limitata al massimo alle 24 ore successive alla rilevazione, salva richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria e della polizia giudiziaria.
- Il sistema impiegato deve prevedere la cancellazione automatica delle registrazioni entro il termine massimo indicato al comma precedente, anche mediante sovra registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati .

Art. 7 - Informazioni rese al momento della raccolta

Il Consorzio di Polizia Nord Est Vicentino, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni e al provvedimento del Garante per la Privacy dell'08.04.2010, si obbliga ad affiggere una adeguata segnaletica permanente come da **allegato "2"** nei pressi in cui sono posizionate le telecamere.

Il Consorzio di Polizia Nord Est Vicentino si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 10, con congruo anticipo (gg.10), mediante l'affissione di appositi manifesti informativi.

Sezione II - DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 - Diritti dell'interessato

In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato ha diritto di:

- conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- essere informato su quanto indicato all'art.13 del D. Lgs. n. 196/2003;
- ottenere, a cura del responsabile senza ritardo:
- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento. La richiesta può essere rinnovata, salva l'esistenza di giustificati motivi con intervallo non minore di 90 giorni;
- la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati.

L'interessato può opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

- Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

- I diritti di cui al comma 1 riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chiunque vi abbia interesse.
- Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può confermare, per iscritto, delega o procura a persone fisiche o ad associazioni.
- Le istanze degli interessati di cui al presente articolo, devono essere presentate in carta semplice e devono essere indirizzate al responsabile del trattamento disciplinato dal presente regolamento, individuato dal precedente art. 5, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre cinque (5) giorni dalla richiesta.
- Nel caso di esito negativo a distanza di cui ai commi precedenti l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatto salvo quanto disposto dal successivo art. 14.

SEZIONE III - SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 9 - Sicurezza dei dati

I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.6, comma 3 e con le modalità esplicitate nell'allegato 1).

I dati devono essere protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Alcune misure, cosiddette minime, sono obbligatorie anche sul piano penale.

Nel caso in cui ci si avvalga di un soggetto esterno, l'installatore deve fornire una descrizione scritta dell'intervento effettuato che ne attesti la conformità alle regole in materia.

Art. 10 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa del trattamento dei dati il Consorzio di Polizia Nord Est Vicentino deve notificare preventivamente al Garante la loro destinazione per la protezione dei dati personali.

I dati personali possono essere:

- distrutti;
- ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento per finalità analoghe agli scopi per i quali i dati sono raccolti e previa stipulazione di un congruo protocollo d'intesa;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dalla lett. b) del comma 2 o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è nulla ed è punita ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 - Limiti alla utilizzabilità dei dati personali

La materia è regolamentata per intero dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 12 - Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

La materia è regolamentata per intero dell'art. 15 del D.Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Sezione IV - COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 13 - Comunicazioni

La comunicazione dei dati personali da parte del Consorzio di Polizia Nord Est Vicentino a favore di soggetti pubblici, comprese le Forze dell'Ordine ed esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando risulta necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.

Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del presente art. 13, la conoscenza dei dati personali da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento.

CAPO IV TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 14 - Tutela

Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dall'art. 152 del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli art. 4 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V NORME FINALI

Art. 15 - Provvedimenti attuativi

Il Comune di Monticello Conte Otto concorda con il Consorzio di Polizia Nord Est Vicentino gli aspetti attuativi del presente regolamento, in particolare la predisposizione e l'aggiornamento dell'elenco dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 16 - Norma di rinvio ed adeguamento del regolamento

Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al provvedimento in materia di videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali dell' 8 aprile 2010 (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010).

Nell'evolversi della materia e delle esigenze, il Regolamento dovrà essere adeguato e corrispondente alla direttive che potranno essere emesse dal Garante per la protezione dei dati personali, qualora in contrasto.

Art. 17 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dello Statuto Comunale e pubblicato per 15 giorni all'albo pretorio on line, entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la deliberazione di adozione dello stesso.

Allegato 1

CAUTELE DA ADOTTARE PER I DATI VIDEORIPRESI

- * I monitor degli impianti di videosorveglianza devono essere collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
- * L'accesso alle immagini da parte del Responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi alle attività oggetto della sorveglianza: eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza, mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, devono essere ignorate.
- * Per tutto il tempo di conservazione delle immagini, l'accesso al sistema deve essere consentito esclusivamente al Responsabile e/o incaricati del trattamento dei dati, mediante una forma di qualificazione con login/password.
- * La cancellazione delle immagini dovrà avvenire automaticamente e con sistema che renda non riutilizzabili i dati cancellati.
- * L'accesso alle immagini è consentito solo:
 - o al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento. Questi ultimi possono essere individuati anche nel personale delle forze dell'ordine legittimati all'accesso dei dati stessi;
 - o per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia locale;
 - o all'Amministratore di Sistema del Consorzio di Polizia Nord Est Vicentino e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - o alla persona oggetto della ripresa.
- * Nel caso di accesso alle immagini per indagini delle autorità giudiziarie o di polizia, occorrerà comunque l'autorizzazione da parte del Responsabile del trattamento, che potrà avvalersi a tale scopo del supporto della ditta fornitrice dell'impianto.
- * Nel caso di accesso alle immagini del terzo, debitamente autorizzato, questi dovrà avere visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente; al fine di evitare l'accesso ad immagini riguardanti altri soggetti, dovrà essere utilizzata, da parte dell'incaricato al trattamento, una schermatura del video, tramite apposito strumento.
- * Tutti gli accessi dovranno essere registrati mediante l'annotazione in apposito registro, nel quale dovranno comunque essere riportati:
 - o la data e l'ora dell'accesso
 - o l'identificazione del terzo autorizzato
 - o gli estremi dell'autorizzazione all'accesso.

Non possono essere rilasciate copie delle immagini registrate, salvo in caso di applicabilità di apposito programma oscuratore e salva richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria, in relazione a investigazioni in corso.

ALLEGATO 2 - SEGNALETICA DA AFFIGGERE



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

PROVINCIA DI VICENZA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Proposta **34** del **27/04/2016**

Numero Delibera **34** del **28/04/2016**

Settore/Servizio: **Ufficio del Segretario Generale /**

OGGETTO

REGOLAMENTO PER LA TUTELA DELLA PRIVACY NELL'UTILIZZO DI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA NEL TERRITORIO COMUNALE.

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D.LGS. 267/2000

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** esprime parere:

FAVOREVOLE

Data **27/04/2016**

SEGRETARIO COMUNALE
F.to **DOTT.SSA TEDESCHI CATERINA**



COMUNE DI MONTICELLO CONTE OTTO

PROVINCIA DI VICENZA

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to CLAUDIO BENINCÀ

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE che copia del presente verbale è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune da oggi e per la durata di 15 giorni ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

Monticello Conte Otto, li 03/05/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Monticello Conte Otto, li 03/05/2016

L'ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

Io SEGRETARIO COMUNALE

Attesto:

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno

perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000);

Monticello Conte Otto, li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to DOTT.SSA CATERINA TEDESCHI